

Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili Tribunale di Velletri

1

L'udienza civile ordinaria

L'udienza civile è distribuita in due giorni settimanali il lunedì e, per previsione presidenziale, il mercoledì.

L'udienza del lunedì è destinata:

- a) al conferimento di incarichi ai c.t.u.
- b) all'assunzione delle prove, dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Il giudice, in particolare, nel fissare il rinvio del procedimento per l'assunzione della prova, indica espressamente l'orario nel quale la prova sarà assunta. Pertanto il turno di trattazione dei fascicoli, evincibile dallo statino d'udienza redatto dalla cancelleria ed affisso alla porta di udienza di ciascun giudice, è quello orario fissato dal giudice.
- c) trattazione dei procedimenti cautelari.

L'udienza del mercoledì è destinata:

alla trattazione di tutte le materie non comprese nel primo punto.

La stessa è ordinata per due fasce orarie destinate alla trattazione di adempimenti omogenei:

prima fascia dalle ore 9,30 alle ore 11,00

seconda fascia dalle ore 11,00 alle ore 13,00

tendenzialmente, però, nel primo e terzo mercoledì del mese (per la prima sezione) e nel secondo quarto mercoledì del mese (per la seconda sezione) la seconda fascia sarà destinata a concludersi entro le ore 12,00, dovendo i giudici istruttori partecipare alle rispettive udienze collegiali, da tenersi presso la stanza dei rispettivi presidenti di sezione, al quinto piano.

Nella prima fascia si tratteranno fascicoli che richiedono adempimenti non brevi, in particolare:

- a) prime comparizioni ex art 180 c.p.c.;
- b) concessione termini ex art. 183, V comma c.p.c., vecchio testo;
- c) precisazione delle conclusioni;
- d) concessione con riserva dei termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c.; nella seconda fascia si tratteranno fascicoli che richiedono adempimenti non brevi, In particolare:
 - a) ammissione dei mezzi di prova;
 - b) discussioni orali;
 - c) convalide di sfratto
 - d) chiarimenti al c.t.u.;
 - e) istanze di modifica condizioni della separazione;
 - f) eventuali procedimenti cautelari fissati;
 - g) procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza monocratica;
 - h) esame di questioni non previste che meritano approfondimento.

La cancellazione della causa dal ruolo di tutti i procedimenti, per mancata presenza delle parti, sarà disposta dal giudice solo al termine dell'udienza, indipendentemente dalla loro collocazione oraria o di fascia, salvo diversa richiesta congiunta delle parti. L'ordine dei fascicoli all'interno della fascia verrà formato dagli avvocati secondo l'ordine di arrivo in udienza.

Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nello statino d'udienza del

giudice. La cancelleria curerà, altresì, che i fascicoli siano ordinati nell'aula d'udienza per essere distribuiti secondo la fascia oraria di chiamata.

2

L'udienza del rito del lavoro.

L'udienza previdenziale verrà trattata preferibilmente il giovedì, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 11.30; resta salva la possibilità, in relazione ad eventuali necessità di assumere prove per testi ed al carico di ruolo e delle decisioni, di fissare udienze di discussione o istruttorie anche in altri orari specificati ed in altri giorni.

- Le udienze dei processi di lavoro verranno trattate preferibilmente il martedì ed al giovedì, in quest'ultimo giorno successivamente all'udienza di previdenza.

- Le fasce di udienza del martedì saranno le seguenti:

- dalle 9.30 alle 11.00 verranno trattate le udienze di prima comparizione; successivamente verranno fissati, ad orario prestabilito, i processi in cui debba essere assunta la prova per testi, ossia dalle 11.00 alle 12.30 o al termine dell'udienza;
- al termine dell'udienza dalle 12.30 in poi, le discussioni ed i procedimenti cautelari;
- al giovedì successivamente alle 11.30, verranno trattati i processi di lavoro pendenti in fase istruttoria, e, al termine dell'udienza, quelli in fase di decisione;
- resta salva la possibilità di fissare udienze di decisione anche in orari diversi, ove se ne ravvisi la necessità, o vi sia richiesta delle parti concordata col giudice, o sia stato concesso un termine per note difensive;
- in ogni caso i procedimenti cautelari saranno fissati a fine udienza e trattati al suo naturale termine.

2

L'udienza dei procedimenti di esecuzione immobiliare

Le udienze di esecuzioni immobiliari si svolgeranno il giovedì e, tendenzialmente, due mercoledì al mese.

L'udienza è ordinata per tre fasce orarie:

l'esame delle istanze di conversione;

La 1^a fascia, dalle ore 9:30 alle ore 11:00 saranno trattati i fascicoli per i quali è previsto:

- a. il conferimento dell'incarico all'esperto per la stima o al custode;
- b. quelli nei quali devono essere verificati gli incumbenti preliminari (in tali casi si raccomanda agli esperti la massima puntualità);
- c. l'esame delle istanze di conversione;
- d. l'approvazione dei progetti di distribuzione;

la 2^a fascia, dalle ore 10:30 alle 13:00, sarà dedicata alle **udienze ex art. 569 c.p.c. nuovo rito:**

- 1) osservazioni alla C.T.U. e/o per l'eventuale **emissione dell'ordinanza di vendita e/o di delega** (a tale proposito si ricorda che è in corso di formazione l'elenco dei professionisti diversi dal notaio - ai quali delegare la vendita e che si provvederà a rendere operativo tale punto della riforma non appena saranno messi a disposizione i nuovi locali presso i quali si trasferirà l'ufficio esecuzioni immobiliari - il trasferimento dovrebbe essere imminente - essendo necessario disporre di un'area appositamente destinata a detti professionisti - come ora accade per i notai - e di ulteriori strumentazioni tecniche come le fotocopiatrici, allo stato insufficienti anche per l'ordinario svolgimento delle attività della Cancelleria);
- 2) esame di questioni di maggiore complessità in relazione alla verifica della documentazione ex art. 567 c.p.c.;
- 3) esame delle istanze di riduzione ex art. 596 c.p.c.;
- 4) trattazione dei fascicoli per i quali deve disporsi il giudizio di divisione;

La 3^a fascia, dalle ore 13:00 alle ore 14:00, saranno trattati:

- 1) le opposizioni e le istanze di sospensione;
- 2) i reclami ex art. 591 ter c.p.c.
- 3) Nell'ambito delle stesse fasce orarie, le cause saranno chiamate secondo ordine di ruolo.

I provvedimenti di cui all'art 631 c.p.c., per mancata presenza delle parti, saranno disposti dal giudice solo al termine dell'udienza, indipendentemente dalla loro collocazione oraria o di fascia, salvo diversa richiesta congiunta delle parti.

Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nello statino d'udienza del giudice. La cancelleria curerà, altresì, che i fascicoli siano ordinati nell'aula d'udienza per essere distribuiti secondo la fascia oraria di chiamata.

L'udienza del contenzioso relativo alla materia delle opposizioni, la quale si terrà nei restanti due mercoledì del mese, si svolgerà come l'udienza civile ordinaria del mercoledì, salvo la fissazione di un orario preciso nel caso in cui debbano essere assunte delle prove o debba essere conferito l'incarico *al* C.T.U.. Quanto ai procedimenti cautelari assegnati al giudice dell'esecuzione, quale giudice istruttore della 1^a sezione civile, si fa presente che gli stessi saranno tendenzialmente trattati nelle udienze dedicate esclusivamente al contenzioso ovvero ad un'udienza straordinaria del martedì, presso l'Ufficio Esecuzioni Immobiliari.

Le c.d. "contestuali" ai fini dell'estinzione della procedura esecutiva, le parti possono richiedere la convocazione direttamente alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari che indicherà la data di convocazione (il martedì alle ore 15:00); non saranno concessi più di 4 appuntamenti. Nel caso in cui l'impegno non potrà essere rispettato per sopravvenute esigenze delle parti, i difensori comunicheranno tempestivamente l'annullamento al fine di consentire alle altre, in lista di attesa, di poter espletare l'incombente. Qualora vi siano delle esigenze di particolare urgenza, le parti le sottoporranno al g.e. con istanza scritta ai fini della loro valutazione caso per caso.

4

L'udienza di separazione personale coniugi (di competenza del Presidente)

Il numero delle cause da trattare per ciascuna udienza non dovrebbe superare quello di 25/30, di queste il numero di separazioni giudiziali non dovrebbe superare la decina. Le cause saranno trattate ad orario secondo tre fasce, all'interno delle quali la trattazione avverrà secondo il numero di ruolo.

In particolare, si osserveranno le seguenti fasce:

- 1) dalle ore 9,30 alle ore 10,30 verranno trattate le cause di separazione consensuale;
- 2) dalle ore 10,30 alle ore 11,30 verranno trattati i divorzi;
- 3) dalle ore 11,30 verranno trattate le cause di separazione giudiziale;

Dalle ore 11,00 potranno essere posti in distribuzione i fascicoli relativi alle cause di separazione giudiziale, sì da conferire agli avvocati di costituirsi.

5

L'udienza collegiale di volontaria giurisdizione

Le cause verranno trattate al quinto piano, presso le stanze di udienza dei rispettivi presidenti di sezione, alle ore 12,00, secondo quanto già segnalato al superiore punto 1) lett. c.

Le cause saranno trattate seguendo il numero di iscrizione al ruolo e chiamate da ciascun giudice relatore.

Sarà curata l'affissione all'esterno della porta d'udienza delle singole cause di cui ciascun giudice è relatore, in modo da consentire ai difensori la visualizzazione del proprio turno di chiamata.

Di volta in volta faranno ingresso nell'aula di udienza i procuratori e le parti di ciascuna causa chiamata secondo il criterio sopra indicato.

Vale anche in questo caso quanto precisato al superiore punto 5, in ordine a eventuali esigenze di difensori di diverso momento di trattazione della propria causa.

Svolgimento delle udienze

- Ciascuna aula di udienza dei giudici civili dovrà essere predisposta in modo che i fascicoli d'udienza siano collocati in apposito tavolo prima dell'inizio dell'udienza e risposti in altro tavolo dagli avvocati secondo la turnazione di orario predisposto dal giudice ovvero secondo il turno da loro stessi stabilito all'interno della singola fascia oraria. Questo secondo tavolo dovrà essere posto in modo da rendere evidente una separazione tra il luogo di attesa di ciascun avvocato del proprio turno e la restante parte dell'aula d'udienza, destinata unicamente all'accesso degli avvocati e delle parti tenute a trattare la singola causa.

- All'interno di ciascuna fascia oraria saranno gli avvocati a curare e gestire il proprio turno collocando il proprio fascicolo sul tavolo a ciò destinato all'interno dell'aula del giudice, restando in attesa che sia esaurita la trattazione del fascicolo ad esso precedente dinanzi al giudice.

- Nel caso in cui il giudice abbia chiamato un fascicolo fissato *ad horas* durante l'udienza del lunedì senza che le parti abbiano dichiarato la propria presenza ovvero nel caso in cui, durante l'udienza del mercoledì, esaurita la trattazione della prima fascia, le parti di un procedimento per il quale era prevista la trattazione in quella fascia oraria non siano presenti, la trattazione del procedimento sarà compiuta al termine della trattazione di tutti i fascicoli (per l'udienza del lunedì ovvero al termine della seconda fascia di orario per l'udienza del mercoledì).

- Per garantire la effettiva trattazione nelle singole cause e ove possibile l'adozione di provvedimenti in udienza, limitando il numero delle riserve, verrà fissato per ciascuna udienza un numero contenuto di cause.

- La richiesta eventuale di un difensore di trattazione della propria causa in anticipo rispetto al naturale orario fissato può essere tenuta presente solo per comprovati e ragionevoli motivi e perché palesati al giudice. Ove il motivo di impedimento sia sorto prima, dovrà essere comunicato presso la cancelleria a mezzo fax o comunicazione scritta sottoscritta anche dall'altro procuratore. In ogni caso, nessuna trattazione potrà essere anticipata senza il consenso dell'altra parte.

Tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione sarà svolto dal giudice in modo effettivo, senza limitarsi a stimolare la transazione tra le parti e alla passiva registrazione del fallimento o del successo dei loro tentativi. Il giudice prospetterà, ove possibile, l'area di controvertibilità delle questioni, aiutando le parti a valutare l'alea del processo rispetto al *thema probandum* e formulerà una proposta conciliativa, con indicazione, in linea di massima, dei punti essenziali nel verbale di udienza.

- Il tentativo potrà essere reiterato ai sensi dell'art. 185 c.p.c..

Ulteriori previsioni

Comunicazioni a mezzo fax: al fine di raggiungere l'obiettivo di una più sollecita definizione del procedimento si rende opportuno tagliare i tempi vuoti, riscontrati soprattutto con riferimento al complesso meccanismo delle comunicazioni.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della immediatezza delle comunicazioni di atti del giudice e dei difensori, in particolare, si intende rendere operativo quanto previsto dalla recente riforma legislativa di cui al d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80.

In particolare, le comunicazioni di cancelleria dovranno essere compiute a mezzo telefax, o posta elettronica. Il difensore, dovrà, quindi, nel primo scritto difensivo utile indicare il proprio numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere le comunicazioni. I difensori si impegnano a comunicare alla cancelleria col medesimo mezzo, l'avvenuta ricezione entro tre giorni.

La comunicazione e la dichiarazione di ricevuta saranno inserite nel fascicolo d'ufficio del procedimento e varranno ai fini della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Segnalazioni di cortesia: i difensori signaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente agli ausiliari da questi nominati):

- a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti, eventualmente anche al fine di prendere immediata visione del rinvio ex art. 309 c.p.c.;
- b) le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate;
- c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.

Impedimento del giudice a tenere udienza;

- Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data.

- In tutti i casi in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data determini un rinvio dell'udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il giudice interessato disporrà che ne venga data tempestiva comunicazione ai difensori delle parti, anche attraverso mezzi telefonici e/o telematici, specie per le cause in cui risultino convocati testi, parti o ausiliari di giustizia. I difensori provvederanno ad avvisare questi ultimi del rinvio coi medesimi mezzi.

Consulenze tecniche


Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

- a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua integrazione;
- b) specificherà che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei termini ex art. 184 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti senza il consenso delle parti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art 213 c.p.c. o art. 2711 c.c. e salvo che si tratti di documenti che non costituiscono prova dei fatti storici principali;
- c) incaricherà il c.t.u. di conciliare la lite;
- d) disciplinerà il subprocedimento di c.t.u. prevedendo che il consulente, raccolte le osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, comunichi a questi la relazione finale dando loro termine di circa 20 giorni per fargli pervenire le ulteriori osservazioni a tale relazione; che il c.t.u. darà quindi conto di tali osservazioni con un'integrazione della relazione finale;
- e) nel caso di provvedimento emesso in sede di riserva, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero;

- f) disporrà che il c.t.u. depositi la relazione e unitamente ne invii copia alle parti, sia in forma cartacea, **ovvero con e-mail** sia su floppy disk;
- g) disporrà che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle Spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi; il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine.

Scritti su supporto informatico

I difensori allegheranno, per quanto è possibile, agli scritti processuali anche la loro riproduzione su supporto informatico (FLOPPY DISK o CD).



av. Terico Giuseppe
Preside Bruno Ferraro
Pres. di sezione Luc. D. P.